



Croce Rossa Italiana

REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE ATTIVITÀ DI EMERGENZA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, nell'ambito delle attività di emergenza, così come previsto dal proprio Statuto e disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione delle Attività di Emergenza in vigore, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito Croce Rossa Italiana o C.R.I., predispone i programmi formativi per i propri volontari e dipendenti.
2. I programmi formativi sono così suddivisi:
 - CAPO II
 - a) Corso per Operatore C.R.I. Attività di Emergenza – OPEM Livello Operativo
 - b) Corso per Capo Squadra C.R.I. Attività di Emergenza - CSE
 - c) Corso per Coordinatore C.R.I. Attività di Emergenza - CAE
 - CAPO III
 - d) Corsi di Specializzazione Attività di Emergenza
 - CAPO IV
 - e) Corsi di Alta Specializzazione Attività di Emergenza
 - f) Altre attività formative a carattere territoriale Attività di Emergenza
3. I percorsi formativi di cui al presente Regolamento, sono rivolti ai soci attivi della C.R.I., inclusi gli iscritti alle Componenti ausiliarie delle FF.AA ed al personale dipendente della Croce Rossa Italiana.
3. I percorsi formativi di cui al presente Regolamento, sono strutturati seguendo il principio di armonizzazione dei percorsi formativi della Federazione Internazionale CR e MR e formulati tenendo conto delle indicazioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
4. Per i percorsi formativi di cui all'art. 1 comma 2 lettere a-b-c-d-e si rimanda alle schede per ogni singolo corso di cui agli allegati: OPEM, CSE, CAE e alle schede "Corsi di Specializzazione" e "Corsi Alta Specializzazione"
5. I percorsi formativi della CRI possono costituire crediti formativi, laddove previsti, nell'ambito di corsi realizzati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Art. 2 - Criteri Generali di organizzazione e gestione delle attività formative

1. Ai fini del presente Regolamento, i corsi di cui all'art. 1 punto 2 lettere a-b-c-d-e riconosciuti a livello nazionale, prevedono il rilascio di un attestato di qualifica e devono soddisfare le seguenti modalità organizzative:
 - a. Atto istitutivo del corso a cura del Presidente del Comitato organizzatore, sentito il Delegato Attività di Emergenza competente, che dovrà contenere:
 - Nomina del Direttore del Corso
 - Nomina della Commissione d'Esame
 - Sede di svolgimento del corso
 - Programmazione e durata del corso
 - Indicazioni di carattere amministrativo
 - Data d'esame ed eventuale modalità di recupero (se prevista)
 - b. Modalità di accesso al corso
 - c. Accesso ai materiali didattici
 - d. Registro presenze
 - e. Schede di valutazione dell'apprendimento
 - f. Verbale d'Esame
 - g. Questionario finale di gradimento
2. Al termine delle lezioni del corso, prima dello svolgimento dell'esame finale, ad ogni partecipante è chiesto di compilare in forma anonima il questionario di gradimento della didattica di cui all'Allegato VAL-01. I questionari sono raccolti dal Direttore del Corso che ne condivide la valutazione in merito ai contenuti con il Delegato per le Attività di Emergenza del livello al quale il corso è stato organizzato per le opportune valutazioni in merito all'organizzazione ed alla didattica.
3. Ai fini del presente Regolamento per "altre attività formative" di cui all'art. 1 punto 2 lettera f, si intendono attività informative, formative, addestrative ed esercitative su argomenti ritenuti utili o necessari a specifiche problematiche territoriali, che prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione a cura del Comitato organizzatore e devono soddisfare le seguenti modalità organizzative:
 - a. Definizione obiettivi e contenuti didattici
 - b. Identificazione del Referente per l'attività
 - c. Programmazione e durata dell'attività
 - d. Registro presenze
 - e. Altri dettagli organizzativi se presenti
4. L'attivazione del corso deve essere comunicata al Delegato alle Attività di Emergenza di livello superiore e al Delegato Nazionale Attività di Emergenza.
5. Nell'ambito del presente Regolamento, ovunque è prevista la richiesta di autorizzazione al Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di livello superiore per estendere la partecipazione ai corsi ad altri Comitati C.R.I. diversi dall'organizzatore, in accordo col Presidente, si applica il principio del silenzio assenso: ove non sia fornito riscontro entro giorni quindici dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta di autorizzazione, quest'ultima si intende concessa.

6. Nell'ambito del presente Regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale C.R.I. o al Delegato Regionale C.R.I. per le Attività di Emergenza é da intendersi volto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province Autonome e ai Delegati Provinciali C.R.I. per le Attività di Emergenza delle Province Autonome Trento e Bolzano.
7. In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un'Unità C.R.I. ad un'altra, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale avviene il trasferimento nel rispettivo albo dell'Unità C.R.I. di destinazione. Il volontario mantiene il numero identificativo univoco acquisito, che non cambia a seguito di trasferimenti.

Art. 3 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere ai percorsi formativi coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere socio attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana, compresi gli appartenenti alle Componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
 - b. Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
 - c. Essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla scheda di ciascun corso.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, da inoltrare secondo l'apposito "Application Form", e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 4.

Art.4 - Direttore del Corso

1. Il Direttore del Corso è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo delle Attività di Emergenza, così come definite all'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 135/13 ed eventuali successive modifiche, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile, Formatore di P.C. o Emergency Manager C.R.I.

2. Compiti del Direttore del Corso sono:
 - a. Programmare le lezioni seguendo le indicazioni e modalità previste dalle schede di ogni singolo corso
 - b. Individuare i docenti del corso tra gli abilitati all'insegnamento e, se necessario, di concerto con il Delegato A.E. del Comitato organizzatore, tra esperti esterni o docenti C.R.I. appartenenti ad altri comitati diversi dal Comitato organizzatore.
 - c. Redigere il registro presenze discenti e docenti come da allegato "Registro presenze corso"
 - d. Redigere il Verbale d'Esame e la relativa scheda riepilogativa delle valutazioni consegnando una copia originale al Presidente del Comitato organizzatore ed agli eventuali altri Comitati di appartenenza dei discenti partecipanti.
 - e. Trasmettere una copia del Verbale d'Esame e le relative schede riepilogative (riepilogo valutazioni e riepilogo docenti) al Comitato superiore territorialmente competente
 - f. Redigere gli attestati
 - g. Valutare i questionari finali di gradimento

Art. 5 - Commissione d'Esame

1. Laddove prevista la Commissione d'Esame è composta da:
 - a. Direttore del corso, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b. Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza del Comitato C.R.I.;
 - c. Un membro scelto tra i docenti del corso

Art. 6 - Prova finale d'esame, verbali e conseguimento del titolo

1. Laddove previsto, per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato le ore minime di presenza indicate dal programma di ciascun corso. Le modalità della prova finale d'esame sono stabilite dalla Commissione d'esame nel rispetto di quanto previsto per ciascun corso. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile. In caso di mancato superamento della prova o di assenza del candidato, per comprovati motivi di impedimento, è consentita la ripetizione per una sola volta della prova d'esame.
2. Per ogni sessione d'esame vengono redatti un verbale ed una scheda riepilogativa delle valutazioni sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame. Tali documenti sono redatti, in due originali. Un originale è conservato presso il Comitato C.R.I. organizzatore, il secondo originale è trasmesso al Delegato per le Attività di Emergenza di livello superiore. Qualora i partecipanti al corso afferiscano da Unità C.R.I. differenti, è trasmessa una copia ad ogni Delegato per le Attività di Emergenza di riferimento C.R.I. nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il corso.

3. Il candidato/a che supera con esito positivo la prova finale d'esame, consegue il titolo previsto e gli viene rilasciato dal Comitato C.R.I. organizzatore, un attestato a firma del Presidente, del Delegato Attività in Emergenza del Comitato C.R.I. organizzatore e del Direttore del Corso. L'attestato riporta la data di conseguimento del titolo e il numero unico identificativo.

4. Per i corsi di cui all'art. 1 punto 2 lettere a-b il codice univoco è fornito dal Comitato Regionale CRI, per i restanti corsi dalla SON.
Il codice univoco, chiamato ID CORSO, è così composto:
SIGLA REGIONE/ANNO/SIGLA CORSO/PROGRESSIVO
Es: EMR/15/OPEM/01/
I singoli attestati, per ciascun discente che superi con esito positivo il corso, saranno composti da ID CORSO+Progressivo:
Es. EMR/15/OPEM/01/01, EMR/15/OPEM/01/02, EMR/15/OPEM/01/03, ecc.

Art. 7 - Tracciabilità delle attività formative e dei titoli

1. Al fine di assicurare una gestione trasparente e valorizzare tutte le attività formative, le stesse vengono tracciate e registrate mediante sistemi informatici indicati dal Delegato Nazionale AE: "Sistema di Tracciamento".
2. In generale gli atti inerenti le attività formative sono conservati in originale presso il Comitato Organizzatore
3. Il Sistema di Tracciamento delle attività formative per i corsi di cui all'art. 1 punto 2 lettere a,b,c,d,e gestisce le seguenti informazioni:
 - a. Comitato organizzatore
 - b. luogo svolgimento
 - c. data svolgimento (inizio/fine)
 - d. ore totali corso
 - e. numero partecipanti
 - f. nominativi partecipanti
 - g. tipologia corso
 - h. nominativi docenti
 - i. nominativo direttore corso
 - j. estremi ordinanza attivazione
 - k. nominativi partecipanti che hanno conseguito il titolo e relativi estremi dell'attestato
4. Il Sistema di Tracciamento delle attività formative per i corsi di cui all'art. 1 punto 2 lettera f gestisce le seguenti informazioni:
 - a. Comitato organizzatore
 - b. luogo svolgimento
 - c. data svolgimento (inizio/fine)
 - d. numero partecipanti
 - e. tipologia attività
 - f. ore totali attività

Croce Rossa Italiana
AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri
Regolamento corsi di formazione Attività di Emergenza



Croce Rossa Italiana

5. La gestione dei suddetti dati è a cura del Direttore del Corso in accordo con il Delegato Attività in Emergenza tramite gli appositi allegati
6. La creazione, gestione e aggiornamento degli Albi del personale formato, previsti dal presente Regolamento, deve avvenire tramite apposita numerazione assegnata dal Delegato Regionale Attività di Emergenza che fornirà numerazione ad hoc per ogni singolo corso attivato sul Territorio, secondo quanto previsto dall'apposito allegato "Riepilogo numerazione corsi".

CAPO II

CORSI GENERALI

Art. 8 - Definizione dei corsi

1. Fanno parte dei Corsi Generali, Operativi e di Coordinamento, i seguenti profili:
 - a) Corso per Operatore C.R.I. Attività di Emergenza – OPEM
 - b) Corso per Capo Squadra C.R.I. Attività di Emergenza - CSE
 - c) Corso per Coordinatore C.R.I. Attività di Emergenza - CAE

Art. 9 - Territorialità di competenza organizzativa ed attivazione

1. a: I corsi di cui all'art. 8 comma a) sono organizzati dal Comitato C.R.I. su proposta del Delegato per le Attività di Emergenza competente.
b: I corsi di cui all'art.8 comma b) sono organizzati dal Comitato Regionale CRI su proposta del Delegato Attività di Emergenza territorialmente competente
c: I corsi di cui all'art. 8 comma c) sono di competenza nazionale ed autorizzati dal Delegato Nazionale Attività di Emergenza e su proposta del Delegato Regionale Attività di Emergenza
2. La partecipazione al corso può essere estesa ad altre Unità C.R.I., in funzione anche di valutazioni di efficacia didattica legate al numero dei partecipanti, previa comunicazione al Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza e al Presidente di livello superiore, territorialmente competente.
3. Dell'attivazione dei corsi di cui all'art. 8 lettera a) e lettera b) viene inviata comunicazione da parte del Comitato organizzatore al Presidente e al Delegato per le Attività di Emergenza del Comitato Regionale territorialmente competente, questi provvederà al rilascio del numero univoco identificativo del corso autorizzato.
4. Per l'attivazione dei corsi di cui all'art. 8 lettera c) viene richiesta autorizzazione dal Delegato Regionale AE al Delegato Nazionale AE che provvederà anche al rilascio del numero univoco identificativo del corso autorizzato (Albo Nazionale).

Art. 10 - Mantenimento della qualifica

1. Il mantenimento della qualifica relativo ai corsi di cui all'art. 8 lettera a) e lettera b) è subordinato alla partecipazione con cadenza almeno annuale alle attività addestrative, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dai rispettivi Delegati C.R.I. per le Attività di Emergenza.
2. Il mantenimento della qualifica relativo al corso di cui all'art 8 lettera c) è subordinato alla partecipazione con cadenza almeno annuale alle attività di addestramento, di formazione, di aggiornamento o di emergenza organizzate/coordinate dal Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza nonché allo svolgimento dei compiti assegnati all'interno della realtà territoriale di appartenenza nell'ambito delle Attività di Emergenza.

3. La perdita della qualifica di cui all'art. 8 lettera a) e lettera b) che il Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza competente provvederà a notificare all'interessato, avviene al momento della registrazione della modifica dello stato in "non attivo" nella relativa colonna dell'Albo del personale formato C.R.I. nelle Attività di Emergenza di cui all' articolo 7.
4. La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione di un corso di aggiornamento come da prospetto indicato nell'apposito allegato, ferme restando le condizioni di ammissione previste dall' articolo 3. Comma 1
5. La perdita della qualifica, di cui art 8 comma c) che il Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza provvederà a notificare all'interessato, avviene al momento della modifica dello stato di "non attivo" nella relativa colonna dell'Albo del personale specializzato in coordinamento delle attività di emergenza. La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione di un corso di aggiornamento come da prospetto indicato nell'apposito allegato, ferme restando Le condizioni di ammissione previste dall'articolo 3 comma 1

Art. 11 - Albo

1. Il Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza provvede alla redazione ed al tempestivo aggiornamento, in caso di modifiche ivi compreso lo stato "attivo" o "non attivo", dell'Albo C.R.I. Attività di Emergenza. L'albo è trasmesso con cadenza annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla Sala Operativa Nazionale, al Delegato di livello superiore e al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.
2. Nell' Albo C.R.I. Attività di Emergenza è inserito e mantenuto il personale che ha acquisito i titoli di cui all'articolo 8
3. Per la raccolta e aggiornamento dei dati di cui all'articolo 8 i Delegati C.R.I. per le Attività di Emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato "Albo Personale Formato Attività di Emergenza"

CAPO III

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI EMERGENZA

Art. 12 - Contenuti ed organizzazione

1. I corsi di specializzazione C.R.I. Attività di Emergenza sono organizzati in linea generale a livello nazionale dal Delegato Nazionale per le Attività di Emergenza presso sedi ritenute idonee allo scopo, secondo un piano formativo annuale all'uopo predisposto.
2. I corsi di specializzazione, qualora ne sussista la necessità, possono anche essere organizzati a livello territoriale su proposta dei rispettivi Delegati. Il Delegato Nazionale provvederà a darne idonea informazione ai Delegati ed ai Presidenti territoriali di riferimento contestualmente al nulla osta di competenza verificando la conformità del programma ed eventualmente indicando i nominativi dei docenti da impiegare per specifiche lezioni.
3. I corsi di specializzazione disciplinati dal presente capo sono stabiliti dal piano formativo di cui al comma 1 e sono elencati nell'apposito allegato "Corsi di Specializzazione Attività di Emergenza". Tale allegato potrà essere modificato e/o integrato a cura del Delegato Nazionale Attività di Emergenza in funzione delle esigenze formative
4. Per quanto riguarda i corsi a carattere Regionale, Provinciale e Locale la partecipazione può essere estesa ad altre unità C.R.I., previa comunicazione al Presidente ed al Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di livello superiore, territorialmente competente.

Art. 13 - Albo del personale specializzato

1. La Sala Operativa Nazionale provvede alla redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuità, dell'Albo Nazionale degli Operatori C.R.I. specializzati in Attività di Emergenza. L'Albo, in caso di variazioni, è trasmesso ogni sei mesi, entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza; in assenza di variazioni viene inviato annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Qualora i corsi siano realizzati a livello Territoriale, per la raccolta dei dati di cui al art. 7 comma 3, i Delegati Regionali per le Attività di Emergenza utilizzano la modulistica allegata (riepilogo valutazioni) e provvedono a trasmetterla alla Sala Operativa Nazionale.

Art. 14 - Altri percorsi formativi di specializzazione

1. Per quanto concerne corsi non espressamente indicati nel presente Regolamento, ma che in base alle caratteristiche delle realtà territoriali si potranno rivelare necessari, verrà fatta richiesta di fattibilità da parte del Comitato CRI per il tramite del Delegato territorialmente competente al Delegato Nazionale alle Attività di Emergenza il quale provvederà a valutare e, nel caso, ad autorizzare i corsi richiesti.

CAPO IV
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
C.R.I. ATTIVITÀ DI EMERGENZA

Art. 15 – Descrizione dei Corsi

1. I corsi di Alta Specializzazione C.R.I. Attività di Emergenza, sono organizzati a livello nazionale dal Delegato Nazionale per le Attività di Emergenza presso sedi ritenute idonee allo scopo, secondo un piano formativo annuale all'uopo predisposto.
2. I corsi di Alta Specializzazione nelle attività di emergenza sono elencati nell'allegato "Alta Specializzazione Attività di Emergenza" tra cui sono presenti:
 - a) Emergency Manager
 - b) Specialista dei Sistemi di Telecomunicazione C.R.I. (TLC)
 - c) Specialista in pulizia, igiene, disinfezione in emergenza (WASH 1)
 - d) Specialista in acqua potabile in emergenza (WASH 2)
 - e) Camp Management
 - f) Formatore di Protezione Civile

Art. 16 - Regolamento dei corsi

1. Il percorso formativo per Emergency Manager viene disciplinato con apposito percorso formativo realizzato a cura del Delegato Nazionale per le Attività di Emergenza in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e approvato dal Presidente Nazionale.
2. Il percorso formativo per Specialista dei sistemi di Telecomunicazione C.R.I. viene disciplinato con apposito Regolamento predisposto dalla Commissione Nazionale Radiocomunicazioni in accordo con il Delegato Nazionale per le Attività di Emergenza e approvato dal Presidente Nazionale.
3. Il percorso formativo per Specialista WASH viene disciplinato con apposito regolamento predisposto dal Delegato Nazionale Attività WASH in accordo con il Delegato Nazionale per le Attività di Emergenza e approvato dal Presidente Nazionale.
4. Il percorso formativo per Formatore C.R.I. di Protezione Civile viene disciplinato con apposito regolamento predisposto dal Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza e approvato dal Presidente Nazionale.
5. Il Regolamento dei percorsi di formazione disciplina ciò che riguarda:
 - a) Contenuti ed Organizzazione
 - b) Condizioni di ammissione
 - c) Prova finale di apprendimento
 - d) Conseguimento della specializzazione
 - e) Mantenimento della specializzazione
 - f) Albo del personale specializzato

CAPO V
ATTIVITA' FORMATIVE A CARATTERE TERRITORIALE

Art. 17 - Attività formative a carattere territoriale

1. Fanno parte delle altre attività formative a carattere territoriale tutti i percorsi informativi, formativi, addestrativi ed esercitativi che vengono realizzati per soddisfare le esigenze di formazione rilevate a livello territoriale.
Per queste tipologie di corsi gli stessi devono rispettare i requisiti previsti dall'art.2 punto 2, punto 3 e punto 4.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Equipollenza titoli/attività

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i possessori dei titoli acquisiti con l'ex Regolamento Nazionale per i corsi di formazione delle Attività di Emergenza secondo quanto previsto da Ordinanza Presidenziale n. 136/13, mantengono il proprio titolo. Entro la fine dell'anno 2017 il Delegato Nazionale Attività di Emergenza provvederà all'organizzazione di apposite sessioni di aggiornamento e riqualificazione per tutto il personale CRI sopra citato per il rilascio del nuovo titolo previsto.
2. È possibile richiedere l'equipollenza in base a titoli posseduti (diploma di laurea e/o Master in percorsi didattici relativi l'attività di protezione civile) presentando il piano studi effettuato. Il Delegato Nazionale AE esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario insindacabile e fornirà in caso di ammissione le indicazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle lezioni caratterizzanti (integrative) della CRI
3. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato Nazionale per le attività di emergenza; una copia è, invece, trasmessa al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente regolamento

Art. 19 – Commissione Nazionale Formazione Attività di Emergenza

1. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza potrà proporre al Presidente Nazionale la nomina di personale di comprovata capacità ed esperienza nel settore Attività di Emergenza e/o della didattica quale membro della Commissione Nazionale Formazione settore Attività di Emergenza.
2. Sarà compito della Commissione Nazionale Formazione del Settore Attività di Emergenza:
 - a. recepire le istanze di revisione del regolamento nazionale formazione del settore Attività di Emergenza;

Croce Rossa Italiana
AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri
Regolamento corsi di formazione Attività di Emergenza

- b. verificare la validità dei programmi didattici e proporre eventuali modifiche o miglioramenti al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza;
- c. predisporre il materiale didattico ad uso degli Istruttori e dei Formatori C.R.I. di Protezione Civile;
- d. identificare e proporre nuove metodologie didattiche e strumenti informatici a supporto (e-learning, programmi di simulazione ecc.)
- e. tutto quanto sopra dovrà, per il tramite del Delegato Nazionale Attività di Emergenza, essere presentato al Presidente Nazionale per l'approvazione di competenza

Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Tutti gli allegati al presente Regolamento e i programmi dei corsi verranno trasmessi e pubblicati a cura del Delegato Nazionale Attività di Emergenza di concerto con il Referente Nazionale alla Formazione.
2. Eventuali variazione, correzioni o aggiornamenti agli allegati devono essere verificate dal Delegato Nazionale Attività di Emergenza di concerto con il Referente Nazionale alla Formazione Attività di Emergenza.
3. Il Delegato Nazionale Attività di Emergenza proporrà al Presidente Nazionale gli opportuni aggiornamenti ai Regolamenti del percorso formativo per Istruttore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile ed al percorso formativo per Formatore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile. Fino a tale modifica deve intendersi in vigore l'attuale Regolamento per il percorso di Istruttore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile.
4. A cura del Delegato Nazionale Attività di Emergenza e di concerto con il Referente Nazionale alla Formazione Attività di Emergenza, saranno proposti, organizzati e sviluppati i seguenti ulteriori corsi di specializzazione e alta specializzazione:
 - a. Operatore addetto all'assistenza animali domestici in emergenza
 - b. Management Area 3
 - c. Project Management
 - d. Disaster Risk Reduction
 - e. Operatore media team in emergenza e reporting
 - f. Monitoring & Reporting
5. Per quanto riguarda i percorsi formativi riferiti alle attività dei Soccorsi Speciali, gli stessi sono normati da appositi regolamenti emanati di concerto con i relativi Referenti Nazionali.

Art. 21 - Disposizioni abrogative

Al fine di garantire uniformità nell'ambito formativo e operativo, è abrogata l'Ordinanza Presidenziale n. 136/13, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

Croce Rossa Italiana
AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri
Regolamento corsi di formazione Attività di Emergenza



Croce Rossa Italiana



IDENTIFICATIVI REGIONI

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA IDENTIFICATIVO

Abruzzo	ABR
Basilicata	BAS
Bolzano	BOL
Calabria	CAL
Campania	CAM
Emilia Romagna	EMR
Friuli Venezia Giulia	FVG
Lazio	LAZ
Liguria	LIG
Lombardia	LOM
Marche	MAR
Molise	MOL
Piemonte	PIE
Puglia	PUG
Sardegna	SAR
Sicilia	SIC
Toscana	TOS
Trento	TRE
Umbria	UMB
Valle d'Aosta	VDA
Veneto	VEN
ITALIA	ITA

Allegato – Corsi Specializzazione Attività di Emergenza

**Elenco Corsi
Specializzazione Attività di Emergenza**

Sigla	Corso
CSP-A	Operatore Sala Operativa
CSP-B	Cartografia Orientamento e Sistemi GPS
CSP-C	Operatore di Supporto alla Ristorazione in Emergenza
CSP-D	Logistica
CSP-E	Censimento Esigenze della Popolazione in Emergenza
CSP-G	Operatore Telecomunicazioni
CSP-J	Team Building
CSP-IPC	Istruttore P.C.

Per il superamento di ciascun percorso formativo è previsto il superamento di una e/o più prove d'esame con un LAP minimo del 70%, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede del programma dei singoli corsi.

Allegato – Corsi Alta Specializzazione Attività di Emergenza

<p style="text-align: center;">Elenco Corsi Alta Specializzazione Attività di Emergenza</p>

Sigla	Corso
CASP-H	Emergency Manager
CASP-I	Wash 1– PULIZIA, IGIENE, DISINFEZIONE IN EMERGENZA
CASP-L	Specialista Sistemi TLC
CASP-M	Wash 2 – ACQUA POTABILE IN EMERGENZA
CASP-O	Camp Management
CASP-FPC	Formatore P.C.